

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Lotteria degli scontrini: registratori telematici da aggiornare entro il 31 dicembre 2019**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **con provv. 31.10.2019 n. 739122**, l'Agenzia delle Entrate ha definito **le regole tecniche mediante le quali gli esercenti potranno inviare i dati** dei documenti commerciali validi **per partecipare alla c.d. "lotteria degli scontrini", che prenderà avvio dall'1.1.2020**. In particolare, viene stabilito che, entro il 31.12.2019, **tutti i modelli di registratori telematici** e la procedura web dell'Agenzia delle Entrate **dovranno essere configurati per consentire l'acquisizione del c.d. "codice lotteria"**, ossia del codice identificativo comunicato dall'acquirente per partecipare alle estrazioni. **I registratori consentiranno di:** i) generare **un file contenente i dati dei soli documenti commerciali** per i quali è stato comunicato il codice; ii) **inviare il file mediante un nuovo servizio dedicato**, che sfrutta l'impianto già esistente per la trasmissione dei corrispettivi. **L'invio potrà avvenire in un orario casuale nel corso della giornata** di emissione del documento, ovvero **entro 12 giorni dall'effettuazione delle operazioni**. Un'eccezione è **prevista per i soggetti tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria** (medici, farmacie, ecc.). Infatti, **fino al 30.6.2020, i registratori telematici utilizzati da tali soggetti non potranno inviare i dati necessari all'attuazione della lotteria**. Si precisa che il provvedimento dell'Agenzia ha ottenuto il parere favorevole del Garante della Privacy (provv. 31.10.2019 n. 197).

### **Lotteria degli scontrini**

**A decorrere dall'1.1.2010, è prevista la possibilità di partecipare ad una lotteria**, con l'estrazione a sorte di premi, **per tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni o ricevono prestazioni di servizi**, al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, **presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi**.

### **Osserva**

**La disciplina**, già introdotta dall'art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) **è stata rafforzata** da alcune disposizioni contenute nel **DL 124/2019** (c.d. decreto fiscale collegato alla

legge di bilancio 2020).

In particolare, il DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 ha stabilito:

- **l'esclusione da IRPEF e da qualsiasi prelievo dei premi** attribuiti nell'ambito della lotteria;
- una **specifica e ulteriore estrazione di premi in denaro**, sia per i consumatori finali che per gli esercenti, nel caso in cui il pagamento del corrispettivo dell'operazione avvenga in modalità elettronica;
- **la sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 euro** (e non più tra 500,00 e 2.000,00 euro come previsto nella bozza del DL 124/2019), senza possibilità di applicare il cumulo giuridico, **per l'esercente che al momento dell'acquisto rifiuta il codice fiscale (o meglio codice lotteria di cui si dirà in seguito)** del contribuente o **non trasmetta telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati** dell'operazione effettuata.

## Osserva

Si precisa che, **nel primo semestre di operatività della lotteria**, la sanzione non si applica agli esercenti che, temporaneamente, **adempono l'obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi mediante i misuratori fiscali** già in uso o mediante l'emissione della ricevuta fiscale.

Con provv. 31.10.2019 n. 739122, l'Agenzia delle Entrate ha definito **le regole tecniche mediante le quali gli esercenti potranno inviare i dati dei documenti commerciali validi per partecipare alla c.d. "lotteria degli scontrini"**.

### Adempimenti dell'acquirente/committente

**Le persone fisiche**, purché maggiorenni, che intendono partecipare alla lotteria degli scontrini **devono manifestare la propria volontà comunicando** al cedente/prestatore il **proprio codice fiscale**. Tuttavia, al fine di soddisfare le esigenze di protezione dei dati personali, **l'Agenzia delle Entrate**, sentito il garante della privacy, **ha stabilito che il cliente** – che intende partecipare alla lotteria degli scontrini - **deve comunicare** all'esercente non il proprio codice fiscale, bensì **un "codice lotteria"**, **che sarà rilasciato dal Portale lotteria** accessibile dal sito internet della stessa Agenzia delle Entrate.

## Osserva

Secondo quanto anticipato dal provvedimento del Garante della privacy n. 197, **il codice lotteria costituisce uno "pseudonimo del codice fiscale" del cliente e verrà rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e monopoli su richiesta degli interessati, tramite apposito portale. A parere del Garante, il suo utilizzo costituisce "un'efficace misura di garanzia"**, anche se i dati oggetto di memorizzazione e invio devono considerarsi in ogni caso come dati personali.

**Il cliente**, dunque, **dovrà comunicare tale codice** al momento di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi.

### **Adempimenti del cedente /prestatore**

Al fine di consentire al proprio cliente la partecipazione alla lotteria degli scontrini, **il cedente /prestatore deve disporre di un registratore telematico in grado**, anche mediante lettura ottica, di **acquisire il "codice lotteria"**, comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione commerciale, corrispondente con quello di effettuazione dell'operazione.

### **Osserva**

Per tale ragione, il provvedimento n. 739122 prevede che, **entro il 31 dicembre 2019, tutti i modelli di registratori telematici dovranno essere configurati per consentire**, anche mediante lettura ottica, **l'acquisizione del codice**. Analoga configurazione dovrà interessare la procedura web dell'Agenzia delle Entrate.

Peraltro, dal provvedimento dell'Autorità Garante si apprende che:

- **sono in fase di revisione le specifiche tecniche** allegate al provv. Agenzia delle Entrate n. 182017/2016, **relative alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**;
- la **disciplina dei registratori telematici sarà oggetto di successivo esame**, con particolare riguardo al trattamento dei dati conservati nella c.d. "memoria permanente".

### **Modalità di comunicazione dei dati**

Per quanto concerne le **modalità di "comunicazione" delle operazioni**, si precisa che i **registratori telematici saranno in grado di generare un apposito file XML**, che conterrà i soli dati dei documenti commerciali per i quali è stato comunicato il codice lotteria.

### **Osserva**

Il file sarà poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate **mediante un nuovo servizio dedicato** (che sfrutta l'impianto già esistente per l'acquisizione dei corrispettivi telematici). A sua volta, **l'Agenzia delle Entrate**, operate le necessarie verifiche, **trasmetterà i dati all'Agenzia delle Dogane e monopoli**.

Il servizio preposto alla trasmissione dei documenti commerciali finalizzati alla partecipazione alla lotteria **potrà essere richiamato solo da dispositivi con stato "IN\_SERVIZIO"**, impostato con la **prima trasmissione dei corrispettivi giornalieri**.

## Osserva

Di conseguenza, una volta attivato il dispositivo, il **primo tracciato da trasmettere è quello relativo all'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** (per modificare lo stato); **successivamente possono essere effettuate le trasmissioni dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria.**

Va evidenziato che:

→ ciascun **file xml può contenere da 1 a 100 documenti.**

## Osserva

Come evidenziato nel Provvedimento in esame *"la trasmissione di un flusso dati contenente un numero inferiore di documenti dovrebbe avvenire a fronte della chiusura cassa giornaliera o di avvenimenti estemporanei, come un guasto che compromette il regolare funzionamento del sistema"*.

→ il file trasmesso, dopo la fase di verifica, può essere accolto ovvero scartato.

## Osserva

Anche qualora **l'invio vada a buon fine il file può contenere segnalazioni riferite a uno o più documenti commerciali che saranno esclusi dalla lotteria**

### Dati da comunicare

Nell'ambito del file così generato saranno trasmessi, oltre ai **dati identificativi del registratore** e al **codice lotteria del cliente**, anche:

- la **denominazione del cedente** o prestatore;
- l'identificativo, **la data e l'ora del documento trasmesso**;
- **l'importo del corrispettivo**, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elettronici, nonché **l'importo del corrispettivo non pagato.**

I file verranno generati dal registratore "in maniera distribuita" **nel corso della giornata e al momento della chiusura.**

## Osserva

Con riguardo ai termini di invio, viene stabilito che, onde evitare concentrazioni negli orari di apertura e chiusura dei punti cassa, la **trasmissione potrà avvenire in un orario casuale**, nell'arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, **entro il termine di cui all'art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015 (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione)**.

L'esercente deve comunicare all'Agenzia anche **l'eventuale operazione di reso / annullo**, relativo ai documenti commerciali "madre" **con codice lotteria precedentemente trasmessi al sistema Lotteria**.

#### Eccezioni previste

Un'eccezione è prevista **per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria** (quali i medici e le farmacie).

### Osserva

**Fino al 30 giugno 2020**, i registratori utilizzati da tali soggetti **non potranno** trasmettere i dati necessari all'attuazione della lotteria, non essendo ancora state individuate soluzioni tecniche che possano rispettare le previsioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. Ue 2016/679.

Nelle motivazioni del provvedimento viene precisato, pertanto, che i **soggetti che trasmettono i dati al Sistema TS non acquisiscono il codice lotteria dei clienti**.

#### Premi

**I premi attribuiti**, a seguito dell'estrazione, ai partecipanti alla "lotteria degli scontrini", **saranno individuati con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**.

### Osserva

Va evidenziato che saranno attribuiti **premi anche agli esercenti** che hanno certificato le cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite la memorizzazione elettronica / invio telematico dei corrispettivi.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti*